



## STATUTO

### MELOGRANO, CENTRO INFORMAZIONE MATERNITA' E NASCITA APS

#### ART. 1

(Denominazione e sede)

Assistente Tributario/Steuerassistent  
Alessandro Grasso

1. È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: IL MELOGRANO, CENTRO INFORMAZIONE MATERNITA' E NASCITA APS.

L'Associazione assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

2. L'Associazione ha sede legale in via Nazionale 59, 39051 Bronzolo (BZ).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della provincia di Bolzano.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.

#### ART. 2

(Finalità e Attività)

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, tra le attività individuate nell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.:
  - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
  - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
3. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
  - a) contribuire all'affermazione di idee nuove e antiche sull'importanza della gravidanza, del parto e del primo periodo di vita nella formazione della persona;
  - b) contribuire alla trasformazione delle modalità con cui viene vissuta la Nascita, affinché i veri attori di questo evento possano ritrovare il ruolo di protagonisti nel rispetto dei propri bisogni e delle proprie scelte, favorendo il benessere psicofisico di tutta la famiglia;
  - c) promuovere il rispetto dei diritti e delle esigenze delle persone neonate nell'accoglierle e accompagnarle nella crescita;
  - d) promuovere sul territorio una genitorialità informata, consapevole, etica ed ecologica;

- e) diffondere informazioni aggiornate e basate sull'evidenza scientifica riguardo tutte le tematiche del periodo perinatale;
- f) costituire una rete con le realtà pubbliche e private presenti nel territorio ed orientare le famiglie sulle opportunità già presenti, integrandole, ove opportuno, secondo il principio di sussidiarietà;
- g) promuovere e proteggere l'allattamento materno come modalità biologica di nutrire ed accudire il bambino e contribuire alla diffusione di una cultura ed una comunità amica dell'allattamento;
- h) orientare e informare mamme e papà riguardo i diritti riconosciutigli per legge durante la gravidanza e il puerperio.

4. Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:

- a) Promuovere e sostenere iniziative rivolte a migliorare la qualità della vita e a tutelare la salute della persona umana secondo le più aggiornate evidenze scientifiche e/o indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
- b) Promuovere la formazione di gruppi di studio e/o di lavoro esperienziale tra soci su tematiche relative alla genitorialità in tutte le sue possibili declinazioni, a partire dalla considerazione di accogliere una nuova vita a livello personale e sociale fino alla sua eventuale concretizzazione nel concepimento e nel periodo della gestazione, del puerperio e di tutta l'età evolutiva.
- c) I gruppi di lavoro dell'associazione saranno multidisciplinari, composti anche da professionisti con diverse competenze specifiche (pedagogico-educative, psicologiche, filosofiche, antropologiche, socio-sanitarie, giuridiche, etiche e relative ad altre scienze umane) che lavoreranno secondo l'approccio metodologico interdisciplinare.
- d) Accompagnare gli associati nella ricerca di materiale documentale e bibliografico ritenuto utile all'autoformazione.
- e) Favorire il soddisfacimento delle esigenze di conoscenza, di consulenza e di sostegno dei soci riguardo ai temi legati alla genitorialità attraverso il contatto diretto con gli operatori dell'Associazione (sportello di consulenza anche telefonico e/o virtuale).
- f) Predisporre spazi di accoglienza volti a favorire lo scambio in gruppo, sia spontaneo che strutturato, tra i soci, anche attraverso attività ricreative ed espressive.
- g) Istituire un'equipe di lavoro multidisciplinare che si occupi di fornire ai soci che lo richiedano un servizio di assistenza domiciliare nel periodo perinatale.
- h) Favorire, nel rispetto dei valori dell'Associazione, l'esperienza della pratica corporea e psicomotoria e dell'acquaticità sia nell'adulto che nel bambino, nonché l'esperienza di discipline legate alla musica e alle arti espressive in generale, al fine di ampliare e approfondire l'esperienza di crescita personale e relazionale di ciascuno.
- i) Organizzare incontri tematici e corsi di formazione per la famiglia in tutte le sue possibili accezioni, dall'accompagnamento alla nascita e al periodo successivo al parto fino al sostegno al percorso della genitorialità, con l'intenzione di fornire informazioni complete e adeguate che possano orientare verso scelte consapevoli e responsabili nel rispetto delle peculiarità e individualità di ciascun nucleo familiare.
- j) Promuovere e agevolare stili di vita sostenibili all'interno della famiglia.
- k) Promuovere e organizzare convegni, dibattiti, seminari, percorsi di sensibilizzazione, approfondimento e formazione, rivolti alla comunità, relativamente ai temi attinenti agli scopi dell'Associazione.

- l) Curare la pubblicazione di opuscoli, libri e materiale informativo di vario genere, che abbia attinenza con i fini istituzionali dell'Associazione.
- m) Promuovere attività, consulenze, gruppi di studio e progetti sul territorio riguardanti i temi della conciliazione famiglia-lavoro e delle pari opportunità.
- n) Organizzare percorsi formativi professionali e di aggiornamento, seminari e giornate di studio rivolti a operatori del settore materno-infantile.
- o) Promuovere la ricerca sul campo negli ambiti specifici sopraelencati.

Le iniziative adottate indicate non sono tassative, ma hanno un valore indicativo e non escludono la possibilità di ulteriori attività affini agli scopi istituzionali dell'Associazione.

5. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.
6. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i.

### **Art.3**

#### **(Norme sull'ordinamento interno)**

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

### **ART. 4**

#### **(Ammissione)**

1. Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e accettino il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, e che presentino domanda di adesione per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.
2. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
3. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

4. Il consiglio direttivo deve motivare un eventuale rigetto della domanda di ammissione entro 30 (trenta) giorni dalla deliberazione e comunicarlo per iscritto all'interessato.

Contro il provvedimento di rigetto l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne

il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Ci sono 3 categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo,
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

6. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

7. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

## ART. 5

### (Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività ed iniziative dell'associazione, e di parteciparvi;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

2. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

## ART. 6

### (Recesso ed esclusione dell'associato)

1. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea

2. L'associato può essere escluso dall'Associazione per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### ART. 7

##### (Dei volontari e attività di volontariato)

1. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

3. L'associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati e non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
4. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

#### Art.8

##### (Delle persone retribuite e collaborazioni)

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

2. Potrà usufruire di rapporti di consulenza e collaborazione con enti pubblici e privati qualora gli esiti di tali rapporti contribuiscano allo sviluppo e divulgazione degli scopi dell'Associazione.

**ART. 9**  
**(Gli organi sociali)**

1. Gli organi dell'Associazione sono:
  - Assemblea dei soci
  - Consiglio direttivo
  - Collegio dei Revisori dei Conti (organo eventuale)
  - Collegio dei Probiviri (organo eventuale)
  - Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
  - Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
3. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

**ART. 10**  
**(Assemblea)**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

**ART.11**  
**(Compiti delle Assemblee)**

1. Sono competenze inderogabili dell'assemblea quelle previste dall'art.25 del Codice del Terzo settore.
2. L'Assemblea ordinaria:
  - determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
  - approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
  - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

3. L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- delibera in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

4. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

## ART. 12

### (Validità assemblee e diritto di voto)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. L'Assemblea straordinaria per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.
4. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno 3 mesi (tre mesi) nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
5. Non è ammessa più di 1 (una) delega per ciascun socio. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
6. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
7. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

**ART. 13**  
**(Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
4. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- Il Consiglio Direttivo elegge, nella sua prima riunione, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario,
  - attua le deliberazioni dell'Assemblea,
  - amministra l'Associazione
  - decide l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare
  - predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
  - predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
  - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
  - ratifica o respinge i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente
  - cura la tenuta dei libri sociali,
  - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
  - delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle di interesse generale attività,
  - disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
  - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
  6. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
  7. La carica di Consigliere si perde per:
    - dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
    - revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statuari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
    - perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.5 comma 2 del presente Statuto.

8. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
9. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

#### ART. 14

##### (Presidente, Vice Presidente e Segretario)

1. Il Presidente ha legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.  
Il Presidente può delegare a uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
2. Il Vice Presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo o quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

#### ART. 15

##### (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 16**

##### **(Organo di Revisione legale dei conti)**

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e s.m.i. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

#### **ART. 17**

##### **(Libri sociali)**

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
- Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

#### **Art. 18**

##### **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può comunque beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

#### ART. 19

##### (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### ART. 20

##### (Bilancio e bilancio sociale)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i., l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

#### ART. 21

##### (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

La nomina di uno o più liquidatori e la destinazione del patrimonio residuo sono deliberate dall'Assemblea contestualmente allo scioglimento dell'Associazione.

#### Art. 22

##### (Norme transitorie)

Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

- A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Il Melograno, Centro informazione maternità e nascita APS" oppure "Il Melograno, Centro informazione maternità e nascita associazione di promozione sociale".
- L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella

denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

**ART. 23**

**(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.